



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2024-2025**

## **Comunicato Ufficiale N. 224 del 17/01/2025**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**49) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.PAULO OSTIENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRI LUCA FINO AL 13/11/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024**  
**(Gara: CISTERNA CALCIO – S.PAULO OSTIENSE del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società San Paolo Ostiense ha impugnato il provvedimento di squalifica sino al 13-11-2026. Il Giudice Sportivo, in motivazione, evidenziava come il calciatore, nell'ambito di una protesta, avesse volontariamente attinto l'Arbitro con uno sputo che lo colpiva ad un ginocchio. La reclamante deduce che il calciatore non aveva messo in atto alcuna protesta scomposta, il gioco, dopo la segnatura di una rete era regolarmente ripreso ed il giovane atleta, probabilmente, nello sputare al suolo aveva inavvertitamente attinto l'Arbitro; all'esito dell'espulsione si era scusato e le stesse scuse aveva ripetuto al termine della gara nello spogliatoio arbitrale alla presenza del direttore di gara e dei dirigenti. La Corte, stante l'obiettivo afflittività della sanzione e la presenza di alcune discrepanze tra la motivazione e la descrizione dei fatti risultante dal referto, convocava a chiarimenti l'Arbitro. Questi precisava che, dopo aver ripreso il gioco e non essendo in atto alcuna protesta da parte del calciatore o di altri, correndo aveva sentito una sensazione di umido al ginocchio, aveva posto attenzione all'articolazione ed aveva visto una sbavatura di saliva, si era quindi girato in direzione del presumibile lancio dello sputo ed aveva visto il calciatore Petri che lo guardava, senza peraltro dire nulla, lo aveva quindi espulso ritenendo il gesto volontario. Dalla descrizione dell'episodio la volontarietà del gesto addebitato al calciatore non appare provata. In effetti militano in senso contrario all'affermazione del dolo sia l'assoluta assenza, in quel momento, di proteste da parte del calciatore, sia l'assenza di qualsiasi espressione, minacciosa od ingiuriosa, prima, durante e immediatamente dopo

l'episodio. Non solo ma il gesto non era destinato ad essere percepito dal direttore di gara, che non era di fronte al calciatore ma di lato, ed è stato rilevato solo casualmente, in quanto la sensazione di umido sarebbe potuta facilmente sfuggire od essere minimizzata dal destinatario. Il fatto, che il calciatore si trovasse a breve distanza e che lo sputo sia stato diretto dall'alto verso il basso, conferma l'ipotesi di un gesto colposamente incauto ma non volontario. Dalla modifica della contestazione, quanto all'elemento soggettivo della violazione, discende la considerazione che non si è trattato di condotta violenta, per la quale era stata applicata la sanzione edittale, ma di un gesto irrispettoso per il quale va applicata la sanzione determinata in dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Petri Luca al 31/01/2025. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CERTOSA A.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI STEFANO VALERIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 SGS DEL 28/11/2024 (Gara: ROMA 7.0 ACADEMY – CERTOSA A.R.L. del 24/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Certosa impugnava la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica per sei gare a carico del calciatore Valerio Di Stefano. Nelle motivazioni il Giudice, a sostegno della decisione, imputava al calciatore di aver lanciato uno sputo sulla soglia dello spogliatoio arbitrale. La reclamante ha dedotto che, in primo luogo, non si era trattato di uno sputo ma di un getto di acqua utilizzata dall'atleta al termine della gara per sciacquarsi la bocca, considerando anche che il campo di gioco è in terra battuta, in secondo luogo il calciatore non sapeva nemmeno che lo spogliatoio in questione fosse quello arbitrale in quanto la gara si era giocata in campo avverso ed in un impianto che non conosceva. La Corte, non essendo chiaro se lo sputo fosse stato diretto a terra in presenza della direttrice di gara, la convocava per chiarimenti. In quella sede l'Arbitro precisava che il gesto del calciatore era stato certamente volontario e diretto verso la soglia dello spogliatoio in quel momento chiuso. Sulla porta vi era apposta la targa che lo identificava chiaramente come lo spogliatoio arbitrale ma precisava che, al momento del gesto, lei seguiva a distanza di un metro il calciatore che non si è accorto della sua presenza. Ha, infine, precisato di non aver visto il calciatore dissetarsi o sciacquarsi la bocca ma la fontanella era in tutt'altro luogo nella zona degli spogliatoi rispetto agli occorsi. Ciò posto l'episodio viene ad essere ridimensionato nella sua gravità, il gesto resta sicuramente gravemente oltraggioso ma non era destinato ad essere percepito dal destinatario, apparendo più un gesto di animosa protesta rivolto all'istituzione non finalizzato ad essere percepito dal direttore di gara. Pur nella gravità del fatto la sanzione irrogata appare eccessiva in quanto il fatto non era idoneo ad instillare nel destinatario una reazione di sdegno e di avvillimento, oltre che di concreto spregio e dileggio, che avrebbe causato se rivolta consapevolmente alla presenza della direttrice di gara. La sanzione va quindi ridimensionata nel minimo edittale come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Stefano Valerio a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**67) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL UNITED, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORTEGIANI MURZILL EDOARDO FINO AL 31/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.162 LND DEL 29/11/2024**

**(Gara: FOOTBALL UNITED – SPORTING REAL AURELIO del 27/11/2024 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Football United;  
esaminati gli atti ufficiali;  
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.  
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**70) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 28/11/2024**

**(Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – NUOVA PALIANO del 23/11/2024 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024**

La società Asd Vis Sgurgola Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva disposta la sconfitta della gara non disputata con la Asd Nuova Paliano, valevole per il campionato di seconda categoria, con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di euro 200,00.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che la gara non era stata disputata per problemi tecnici all'impianto elettrico dello stadio, accertati dal Comune di Sgurgola, solamente il giorno antecedente la gara e che pertanto nessuna responsabilità poteva esserle addebitata.

Questa Corte, riunitasi in presenza in data 19/12/2024, esaminati gli atti ufficiali, in particolare le memorie difensive di entrambe le società coinvolte, ritiene di poter accogliere il reclamo.

In effetti dall'attività istruttoria emerge che la gara Vis Sgurgola Calcio – Nuova Paliano, prevista per sabato 23/11/2024, non è stata disputata a causa di un guasto del sistema elettrico dell'impianto sportivo, accertato dal Comune di Sgurgola venerdì 22 novembre, cioè il giorno antecedente la gara.

E' evidente, pertanto, che a seguito della comunicazione di inagibilità del impianto sportivo,

trasmessa lo stesso giorno dal Comune, la società ospitante non ha avuto il tempo necessario per individuare, in così poco tempo, un altro campo da gioco idoneo.

Né possono trovare fondamento le eccezioni sollevate dalla Asd Nuova Paliano ed in particolare la circostanza che non fossero presenti i calciatori della Vis Sgurgola il giorno della gara; tale dichiarazione è sconfessata dal direttore di gara, il quale accertava nel proprio referto, al momento del riconoscimento, la presenza dei calciatori della società reclamante.

In conclusione, nessuna responsabilità può essere addossata alla società ospitante per la mancata disputa della gara causata da un fatto imprevisto ed imprevedibile (caso fortuito).

Per tutto quanto detto, questa Corte,

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, ordinando la disputa della gara.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
LIVIO ZACCAGNINI

#### **85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS ROMULEA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024** **(Gara: OTTAVIA – SS ROMULEA del 1/12/2024 – Campionato Eccellenza)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Romulea ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva disposto l'effettuazione della gara non disputata per decisione arbitrale.

In particolare il direttore di gara non aveva dato inizio alla gara in quanto, entro il tempo di attesa di 30 minuti, non si era reperito, da parte della società ospitante, un medico che potesse assistere dal campo all'incontro od un'ambulanza che prestasse servizio nell'impianto sportivo.

Nel referto l'Arbitro aveva aggiunto di aver comunicato la sua decisione alle due squadre e che, solo dopo qualche minuto, nell'ambito del tempo di gara di 45' minuti fissato per le gare di quella categoria, era giunto un medico ed aveva quindi rimesso alle squadre la volontà di disputare la gara ma la società Romulea a quel punto si era opposta.

Il Giudice Sportivo aveva rilevato come, nella fattispecie, non potesse applicarsi la disposizione relativa al tempo di attesa, fissato per le gare della categoria eccellenza in 30 minuti con apposita disposizione del competente Comitato Regionale, ma dovesse farsi riferimento al tempo di gara di 45 minuti e quindi la decisione del direttore di gara di non far disputare la gara, assegnandone poi la disponibilità decisionale alle due squadre quando il medico era successivamente giunto sul campo, era stata errata, determinando quindi la decisione di far disputare la gara a data da destinarsi dal comitato regionale.

Contro le motivazioni della descritta decisione si grava la società reclamante assumendo che, nella specie, doveva darsi applicazione al tempo di attesa, previsto in 30' minuti, e quindi la decisione dell'Arbitro era stata corretta.

Assume, più specificamente, che il regolamento non prevede una determinazione diversa tra il tempo di attesa ed altre fattispecie, pur normate, nelle quali si deve attendere per dare inizio o proseguire la gara, e che, una volta che il comitato regionale ha fissato il tempo di attesa in termini più brevi, motivando tale scelta con il susseguirsi di più gare sullo stesso impianto di gioco, tale determinazione deve essere necessariamente riferita a tutte le fattispecie in cui una gara non possa essere iniziata all'orario fissato o debba essere interrotta nel corso di svolgimento.

Il reclamo, pur ampiamente motivato, è infondato.

Nella specie non può che rimanere ferma la distinzione tra tempo di attesa e tempo di gioco, essendo la prima una specificazione della seconda, riferita a fattispecie normate e che costituiscono un numero chiuso.

Il tempo di gioco è quello riferito alla durata cronologica di un tempo della gara, che varia tra le diverse categorie, ed è fisso e determinato dal regolamento della competizione su tutto il territorio nazionale, derivante la sua regolamentazione dalle NOIF per ciascun campionato e categoria. Il tempo di attesa, solo di norma è parificato al tempo di gioco, ma è ammessa deroga da parte di ciascun comitato o divisione, secondo le specifiche esigenze organizzative territoriali.

Nel caso che ci occupa, il comitato regionale Lazio con apposita disposizione, riportata sul comunicato ufficiale n. 33 del 29-8-2024, ha deliberato la contrazione del tempo di attesa, rispetto al tempo di gara, graduandolo per le diverse categorie dei campionati, motivato con la disputa di più gare, in rapida successione, sullo stesso impianto sportivo.

Ritiene la Corte, in totale aderenza a quanto già esposto dal Giudice di prime cura, che tale deroga

non possa estendersi alle fattispecie di ritardo nell'inizio della gara o nella sospensione della stessa, previste nel regolamento.

Tale considerazione sorge da due ordini di ragioni. La prima risiede nella assoluta puntualità della disposizione contenuta nel citato comunicato ufficiale.

Il deliberato si riferisce esclusivamente al tempo di attesa che non può che essere testualmente considerato come il tempo che viene concesso alle società ritardatarie per essere pronte a disputare la gara agli ordini dell'Arbitro.

Le numerose altre fattispecie, che possono determinare un ritardo nell'inizio della gara e che costituiscono un numero potenzialmente aperto ed illimitato, debbono essere considerate come estranee al concetto di tempo di attesa e debbono venire a cessare, di norma, entro un tempo di gioco, sempre che il direttore di gara non verifichi che in tale periodo moratorio non sia fisicamente possibile rimuovere l'ostacolo all'inizio od alla prosecuzione della gara.

Le fattispecie tipiche, normate nel regolamento, sono quelle dell'impraticabilità del terreno di gioco o della irregolarità dello stesso, ma storicamente si sono verificate fattispecie assolutamente imprevedibili, dal black out elettrico all'atterraggio di un elicottero di soccorso, tanto per citarne alcune, che hanno determinato la necessità di fissare un tempo congruo per rimuovere l'ostacolo al regolare svolgimento della gara.

La fattispecie che ci occupa, fa seguito ad una normativa recente, che impone la presenza di un'ambulanza nelle gare della categoria eccellenza, od, in alternativa, di un medico regolarmente iscritto nell'albo professionale.

Si tratta di una disposizione che riguarda non la presenza dei tesserati in campo ma una condizione di fatto per lo svolgimento della gara, riferita più alla condizione di sicurezza dell'impianto sportivo che alla composizione, tesseramento e presenza delle squadre antagoniste.

Le diverse finalità che sono sottese alla presenza di presidi sanitari, volti alla prevenzione e tutela della salute dei presenti, ed alla partecipazione delle squadre alla gara escludono che si possa dar luogo ad una interpretazione analogica, estendendo il concetto di tempo di attesa anche alla presenza dei presidi sanitari, ambulanza o medico, nell'impianto sportivo.

In conclusione la decisione impugnata appare corretta in punto di fatto e di diritto e va confermata. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 17 gennaio 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato